

<p>Regolamento dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 27.06.2011, in vigore dal 01 settembre 2011, modificato l'art. 3 con sentenza TAR N. 0183/2011 REG. RIC., modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2017 e modificato con deliberazione consiliare n. 96 del 10.12.2018</p> <p><i>N.B.: Testo originale.</i></p>	<p>Revisione Regolamento dell'imposta di soggiorno</p> <p><i>N.B.: Tutte le parti in grassetto riportano le nuove proposte di modifica.</i></p>
Regolamento dell'imposta di soggiorno	Regolamento dell'imposta di soggiorno
<p>Art. 2 Presupposto dell'imposta</p> <p>1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Padova.</p>	<p>Art. 2 Presupposto dell'imposta</p> <p>1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Padova.</p>
<p>Art. 3 Soggetto passivo</p> <p>1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.</p>	<p>Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari</p> <p>1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 2.</p> <p>2. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Padova o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.</p> <p>3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e di altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Veneto n. 11/2013 ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero</p>

	<p>che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Misura dell'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 e le locazioni brevi individuate nell'art. 6 bis in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. 2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. 3. Nelle strutture di cui all'art. 2 e art. 6 bis, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi. 	<p style="text-align: center;">Art. 5 Misura dell'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. 2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. 3. Nelle strutture di cui all'art. 2 e art. 6 bis, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
<p style="text-align: center;">Art. 6 Obblighi del gestore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta di soggiorno. 2. Contestualmente con l'inizio dell'attività, il gestore deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Padova sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Padova, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti 	<p style="text-align: center;">Art. 6 Obblighi del gestore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, dell'imposta di soggiorno al Comune di Padova ed è, pertanto, tenuto alla riscossione ed al successivo versamento dell'imposta di soggiorno entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura del trimestre solare. 2. Contestualmente con l'inizio dell'attività, il gestore deve obbligatoriamente accreditarsi mediante l'accesso al portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Padova sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. 2 bis. Il gestore della struttura ricettiva comunica,

<p>imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.</p> <p>3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto comunque a presentare la dichiarazione in caso di mancanza di ospiti presso la struttura, anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.</p> <p>4. Il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a presentare la dichiarazione trimestrale anche nel caso in cui si avvalga per la prenotazione e riscossione di canoni o corrispettivi di portali telematici o di intermediari immobiliari se, questi ultimi, non dichiarano al Comune il dato riferito a ciascuna struttura gestita</p>	<p>al Comune di Padova, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La comunicazione trimestrale è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.</p> <p>La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter, del D.lgs. n. 23/2011 e s.m.i., dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal medesimo.</p> <p>3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto comunque a trasmettere le comunicazioni trimestrali e la dichiarazione cumulativa in caso di mancanza di ospiti presso la struttura, anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.</p> <p>4. Il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a trasmettere le comunicazioni trimestrali e la dichiarazione cumulativa anche nel caso in cui si avvalga per la prenotazione e riscossione di canoni o corrispettivi di portali telematici o di intermediari immobiliari se, questi ultimi, non dichiarano al Comune il dato riferito a ciascuna struttura gestita.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 bis Locazioni brevi</p> <p>1. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.</p> <p>2. I soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 bis Locazioni brevi</p> <p>1. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.</p> <p>2. I soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti</p>

<p>predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione, devono riscuotere l'imposta riversandola, trimestralmente al comune di Padova, secondo le modalità previste dal presente regolamento.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, così come previsto dall'art. 4 comma 5 ter del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.</p> <p>4. I soggetti di cui al precedente comma 2, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge 50/2017 per il tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 prot. n. 132395/2017 attuativo del Decreto Legge 50/2017 art. 4 commi 4,5 e 5 bis.</p> <p>5. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Padova, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno o pagamento del soggiorno nonché di check in /check out e pagamento del soggiorno nella struttura recettiva; a tale soggetto spetta la riscossione e il riversamento dell'imposta di soggiorno e di tutti gli altri obblighi previsti nel presente regolamento in capo al gestore.</p>	<p>canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione, devono riscuotere l'imposta versandola trimestralmente al Comune di Padova, secondo le modalità previste dal presente regolamento.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, così come previsto dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 e s.m.i., della trasmissione delle comunicazioni trimestrali e della dichiarazione cumulativa nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.</p> <p>3 bis. I soggetti di cui al comma 2 comunicano, al Comune di Padova, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La comunicazione trimestrale è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 e s.m.i., dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal medesimo.</p> <p>4. I soggetti di cui al precedente comma 2, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al versamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge 50/2017 per il tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 prot. n. 132395/2017 attuativo del Decreto Legge 50/2017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.</p> <p>5. L'imposta, previa stipulazione di apposita</p>
---	--

	<p>convenzione con il Comune di Padova, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno o pagamento del soggiorno nonché di check in /check out e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva; a tale soggetto spetta la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno e di tutti gli altri obblighi previsti nel presente regolamento in capo al gestore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Versamenti</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva e ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis presso la quale hanno pernottato. Questi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Padova.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Padova; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Padova; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario; d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Versamenti</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva e ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis presso la quale hanno pernottato. Questi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Padova.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva nonché i soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Padova; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Padova; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario; d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento</p> <p>1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:</p> <p>a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento</p> <p>1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:</p> <p>a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti indicati al</p>

<p>atti e documenti;</p> <p>b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.</p>	<p>comma 2 dell'art. 6 bis ad esibire o trasmettere atti e documenti;</p> <p>b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.</p> <p>3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.</p> <p>3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione trimestrale, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui agli articoli 6 e 6 bis del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>3 bis. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.</p> <p>4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed</p>

<p>18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.</p>	<p>esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva e i soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.</p>
--	---